



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2020.0003699 del 05/03/2020

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **III**

Al Signor Presidente
**Comitato Paritetico di
Controllo e Valutazione**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 115 DI INIZIATIVA CONSILIARE

“Disposizioni concernenti la promozione e la valorizzazione dell'invecchiamento attivo”.

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Fumagalli, Mammì, Verni, Violi)

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito il **Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.
Con i migliori saluti

ALESSANDRO FERMI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7
marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

PROGETTO DI LEGGE N. 0115

di iniziativa dei Consiglieri regionali:
Fumagalli, Mammi, Verni, Violi.

—————
“Disposizioni concernenti la promozione e la valorizzazione dell'invecchiamento attivo”.
—————

PRESENTATO IL 02/03/2020

ASSEGNATO IN DATA 05/03/2020

ALLA COMMISSIONE:

REFERENTE **III**

ALTRI PARERI **COMITATO PARITETICO DI CONTROLLO E VALUTAZIONE**

RELAZIONE

Il presente progetto di legge si prefigge l'obiettivo di riconoscere e valorizzare il ruolo delle persone anziane all'interno della comunità, favorendo il loro benessere fisico e psichico e contribuendo a promuovere lo scambio intergenerazionale valorizzando le loro conoscenze e le loro abilità maturate puntando su un loro maggior inserimento nella comunità. L'obiettivo principale è, quindi, definire degli ambiti di intervento finalizzati a superare la classica visione della persona anziana quale soggetto passivo, bisognoso di assistenza e ai margini della vita sociale e riqualificarla quale risorsa della vita sociale utile alla comunità.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l'invecchiamento attivo "il processo di ottimizzazione delle opportunità di salute, partecipazione e sicurezza al fine di migliorare la qualità della vita delle persone anziane".

Le ragioni per cui si ritiene necessario promuovere l'invecchiamento attivo sono diverse. Un primo aspetto è ancorato al dato puramente demografico: l'Europa sta invecchiando e ancor più l'Italia che è la nazione europea con la più alta percentuale di persone anziane. L'aspetto demografico è connesso a quello economico in quanto un numero sempre maggiore di persone anziane, se non produttive in qualche modo, pesano su un numero sempre minore di persone produttive di età più giovane. Tuttavia, pur considerando l'aspetto economico come uno degli elementi in gioco di una certa importanza, non rappresenta quello principale, alla base del concetto di invecchiamento attivo. Un ulteriore aspetto è quello che possiamo definire culturale. Un settantenne di oggi non è paragonabile ad un settantenne di 50 anni fa, in quanto il gap tra età cronologica ed età funzionale (biologica + psicologica) è aumentato moltissimo, con tutto ciò che ne consegue. Un altro dato estremamente importante è il legame tra l'invecchiamento attivo e i benefici per l'individuo in termini di salute, nel senso che invecchiare in maniera attiva fa bene alla salute, quindi non solo per quanto riguarda la qualità della vita percepita e l'inclusione sociale, ma proprio in termini di patologie.

Nell'articolato sono state individuate le finalità e sono state approntate le definizioni utili a chiarire chi sono le persone anziane e cosa si intende per invecchiamento attivo.

Inoltre, il progetto di legge individua degli interventi che la Regione realizza in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche ed universitarie, con gli enti del terzo settore e infine con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza. Fra gli interventi inseriti nel progetto di legge viene disciplinato il volontariato civico delle persone anziane. L'obiettivo è quello di favorire l'utilizzo delle persone anziane in attività di cultura e formazione. Con tale istituto la persona anziana ha, quindi, la possibilità di essere un utile riferimento per le attività nelle quali può dare il proprio contributo. La Giunta regionale pertanto individuerà le caratteristiche e le modalità di intervento.

Si disciplina l'impegno della Giunta regionale alla stesura di una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati ottenuti con eventuale indicazione delle criticità da trasmettere alla commissione permanente del Consiglio regionale competente per materia.

Infine, non si stabiliscono maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di progetto di legge recante disposizioni di principio.

Il progetto di legge si compone di n. 7 articoli:

Articolo 1 – Oggetto e finalità;

Articolo 2 – Definizioni;

Articolo 3 – Ambiti di intervento e relative misure;

Articolo 4 – Soggetti attuatori;

Articolo 5 – Volontariato civico della persona anziana;

Articolo 6 – Clausola valutativa;

Articolo 7 – Norma finanziaria.

ARTICOLATO

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione riconosce il ruolo della persona anziana all'interno della comunità e ne favorisce la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale attraverso politiche e interventi di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
 - a) promuove iniziative per favorire il benessere psicofisico e l'autonomia della persona anziana;
 - b) promuove iniziative per valorizzare le esperienze, le conoscenze e le abilità della persona anziana e favorirne lo scambio intergenerazionale;
 - c) contrasta i fenomeni di esclusione e di emarginazione della persona anziana, mediante interventi finalizzati a una piena inclusione sociale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
 - a) persona anziana: la persona che ha compiuto sessantacinque anni di età;
 - b) invecchiamento attivo: il percorso di miglioramento della qualità della vita della persona anziana attraverso la sua valorizzazione quale parte attiva della comunità.

Art. 3

Ambiti di intervento e relative misure

1. La Regione, ai fini dell'attuazione della presente legge, interviene in favore della persona anziana nei seguenti ambiti:
 - a) sanitario e sociosanitario, attraverso azioni dirette a diffondere corretti stili di vita e a migliorare l'aspettativa di vita attiva, anche limitando l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture residenziali assistenziali;
 - b) sociale, attraverso la diffusione sul territorio di centri di aggregazione e di luoghi di incontro al fine di contrastare fenomeni di isolamento ed emarginazione;
 - c) famiglia, attraverso azioni dirette a promuoverne e valorizzarne il ruolo di supporto nel contesto familiare;
 - d) volontariato, attraverso azioni dirette a sostenerne l'impegno civico e sociale;
 - e) cultura, attraverso iniziative che favoriscono la partecipazione attiva a eventi ricreativi, sportivi e culturali;
 - f) formazione, attraverso la promozione di iniziative per favorire lo scambio e la trasmissione di esperienze, conoscenze e abilità tra generazioni;
 - g) ambiente, attraverso il coinvolgimento in attività volte alla salvaguardia dell'ecosistema, anche al fine di preservarne l'integrità in favore delle nuove generazioni;
 - h) mobilità, attraverso azioni dirette a migliorare l'autonomia e la capacità di spostamento sul territorio;
 - i) nuove tecnologie, attraverso la diffusione di strumenti e l'implementazione di servizi, tra i quali la domotica e la teleassistenza, al fine di favorire l'accessibilità e ridurre il divario digitale generazionale.
 2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, previo parere della competente Commissione consiliare, il Programma annuale degli interventi.
 3. La Regione promuove inoltre iniziative dirette a sostenere l'impegno della persona anziana in attività di volontariato civico, in particolare nei seguenti ambiti:
 - a) cultura, attraverso la partecipazione attiva a eventi ricreativi, sportivi e culturali;
 - b) formazione, attraverso lo scambio e la trasmissione di esperienze, conoscenze e abilità tra generazioni;
 - c) ambiente, attraverso il coinvolgimento in iniziative volte alla salvaguardia dell'ecosistema, anche al fine di preservarne l'integrità in favore delle nuove generazioni.
-

Art. 4

Soggetti attuatori

1. La Regione realizza gli interventi previsti dalla presente legge anche per il tramite degli Enti del sistema regionale e delle Aziende di Servizi alla Persona (ASP), nonché in collaborazione con:

- a) i Comuni;
- b) le Province;
- c) la Città Metropolitana di Milano;
- d) le istituzioni scolastiche e universitarie;
- e) le Università della terza età;
- f) le organizzazioni sindacali e le associazioni di rappresentanza della persona anziana e di tutela dei diritti del consumatore;
- g) gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

Art. 5

Volontariato civico della persona anziana

1. È istituito il volontariato civico della persona anziana, quale forma di invecchiamento attivo, che si realizza attraverso attività socialmente utili in favore della comunità ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce caratteristiche e modalità di attuazione del volontariato civico della persona anziana nonché le priorità degli interventi.

Art. 6

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale trasmette annualmente alla competente Commissione permanente del Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione e sui risultati ottenuti dall'applicazione della presente legge con l'indicazione degli interventi avviati e realizzati nonché delle eventuali criticità emerse.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
-